

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SUGLI ORDINI SANITARI

testo delle leggi relative alla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.

(D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233, con le modifiche apportate dalla Legge 5 gennaio 1955, n. 15 dalla Legge 21 ottobre 1957, n. 1027, e dalla legge 10 dicembre 1959, n. 1360).

CAPO I

DEGLI ORDINI

E DEI COLLEGI PROVINCIALI

ART. 1 - In ogni provincia sono costituiti gli ordini dei medici chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti ed i Collegi delle ostetriche. Se il numero dei sanitari residenti nella provincia sia esiguo ovvero se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale e demografico, l'Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità pubblica, sentite le rispettive Federazioni Nazionali e gli Organi o Collegi interessati, può disporre che un Ordine o un Collegio abbia per circoscrizione due o più province finitime, designandone la sede.

ART. 2 - (nuovo testo approvato con Legge 21 ottobre 1957, n. 1027).

"Ciascuno degli Ordini e dei Collegi elegge in assemblea, fra gli iscritti all'Albo a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto, il Consiglio Direttivo, che è composto da cinque membri, se gli iscritti all'Albo non superano i cento; di sette se superano i cento ma non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i mille e cinquecento; di quindici se superano i mille e cinquecento.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando abbiano votato di persona almeno un terzo degli iscritti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore al decimo degli iscritti e, comunque, al doppio dei componenti il Consiglio.

Le votazioni dovranno aver luogo in tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo.

Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide sopra i reclami o le irregolarità intorno alle operazioni elettorali, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l'Assemblea per la loro elezioni deve essere convocata entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade.

Ogni Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vice-presidente, un Tesoriere ed un Segretario.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine o Collegio, di cui convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee degli iscritti; il Vice-presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente".

ART. 3 - Al Consiglio Direttivo di ciascun Ordine o Collegio spettano le seguenti attribuzioni:

compilare e tenere l'Albo dell'Ordine o del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno;

vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine o del Collegio;

designare i rappresentanti dell'Ordine o Collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;

di promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;

dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'Ordine od il Collegio;

esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti iscritti nell'albo, salvo, in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;

interporsi, se richiesto, nelle controversie, fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presta la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari o per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.

ART. 4 - Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine o Collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Il Consiglio, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine o Collegio, stabilisce una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

ART. 5 - Contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo per le materie indicate nel secondo comma dell'art. 4 è ammesso ricorso all'Assemblea degli iscritti, convocati in adunanza generale, che decide in via definitiva. Contro i provvedimenti per le materie indicate nelle lettere a) ed f) dell'art. 3 è ammesso ricorso alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

ART. 6 - I Consigli Direttivi possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente.

Lo scioglimento viene disposto con decreto dell'Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità pubblica, sentite le rispettive Federazioni Nazionali. Con lo stesso decreto è nominata una Commissione straordinaria di tre membri iscritti nell'Albo della provincia. Alla Commissione competono tutte le attribuzioni del Consiglio disciolto.

Entro tre mesi dallo scioglimento dovrà procedersi alle nuove elezioni.

CAPO II

DEGLI ALBI PROFESSIONALI

ART. 7 - Ciascun Ordine o Collegio ha un albo permanente, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva categoria, residenti nella circoscrizione.

All'Albo dei medici - chirurghi è aggiunto l'elenco dei dentisti abilitati a continuare in via transitoria l'esercizio della professione a norma delle disposizioni transitorie vigenti.

ART. 8 - Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria l'iscrizione al rispettivo Albo.

ART. 9 - Per l'iscrizione all'Albo è necessario:

essere cittadino italiano;

avere il pieno godimento dei diritti civili;

essere di buona condotta;

avere conseguito il titolo accademico dato o confermato in una università o altro istituto di istruzione professionale oppure, per la categoria delle ostetriche, avere ottenuto il diploma rilasciato dalle apposite scuole;

avere la residenza nella circoscrizione dell'Ordine o Collegio. Possono essere anche iscritti all'Albo gli stranieri che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all'estero, quando siano cittadini di uno Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocità, un accordo speciale che consenta ad essi l'esercizio della professione in Italia, purché dimostrino di essere di buona condotta e di avere il godimento dei diritti civili.

ART. 10 - I sanitari che siano impiegati in una pubblica amministrazione ed ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, non sia vietato l'esercizio della libera professione, possono essere iscritti all'Albo.

Essi sono soggetti alla disciplina dell'Ordine o Collegio, limitatamente all'esercizio della libera professione.

ART. 11 - La cancellazione dall'Albo è pronunciata dal Consiglio Direttivo, d'ufficio o su richiesta del Prefetto o del Procuratore della Repubblica, nei casi:

di perdita, da qualunque titoli derivata, della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili;

di trasferimento all'estero della residenza dell'iscritto;

di trasferimento della residenza dell'iscritto ad altra circoscrizione;

di rinuncia all'iscrizione;

di cessazione dell'articolo previsto dal secondo comma dell'articolo 9;

di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto.

La cancellazione, tranne nei casi di cui alle lettere *d)* ed *e)*, non può essere pronunciata se non dopo sentito l'interessato.

Nel caso in cui alla lettera *b)* l'interessato che eserciti la professione in Ospedale italiano all'estero, può richiedere il mantenimento della iscrizione all'Albo (Legge 10 luglio 1960, n. 763).

Omissis - capo iii - delle federazioni nazionali.

- capo iv - della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 - I Presidenti degli Ordini e dei Collegi ed i Presidenti delle Federazioni sono membri di diritto rispettivamente dei Consigli Provinciali e del Consiglio Superiore di Sanità.

ART. 21 - Gli iscritti agli Albi sono tenuti anche alla iscrizione ed al pagamento dei relativi contributi all'ente nazionale di previdenza ed assistenza istituito o da istituirsi per ciascuna categoria. L'ammontare dei contributi verrà determinato dai competenti organi degli enti, d'accordo con il Consiglio Nazionale delle rispettive Federazioni Nazionali.

Omissis - art. 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27.

ART. 28 - Con il regolamento di esecuzione del presente decreto, il Governo provvederà a dettare le norme relative alla elezioni di componenti dei Consigli direttivi degli Ordini e Collegi provinciali e dei Comitati Centrali delle Federazioni Nazionali, alla tenuta degli Albi stessi, alla riscossione ed erogazione dei contributi, alla gestione amministrativa e contabile degli Ordini, Collegi e Federazioni, alle sanzioni ed ai procedimenti disciplinari, ai ricorsi ed alla procedura davanti alla Commissione Centrale, nonché a quanto altro possa occorrere per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

DECRETO

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(5 aprile 1950, n. 221)

Regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.

Con le modifiche apportate dalla legge 21 ottobre 1957, n. 1027, Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 1957.

CAPO I

DEGLI ALBI PROFESSIONALI

ART. 1 - Il Consiglio direttivo di ciascun Ordine o Collegio procede, entro il mese di dicembre di ogni anno, alla revisione generale dell'Albo degli iscritti ed alle occorrenti variazioni.

ART. 2 - Entro il mese di febbraio di ogni anno, ciascun Ordine o Collegio provvede, a proprie spese, alla stampa ed alla pubblicazione del rispettivo Albo e ne invia copia al Prefetto, per l'affissione nella sede della Prefettura.

Un esemplare dell'Albo è rimesso, entro lo stesso mese, all'Alto Commissariato per l'Igiene e la sanità pubblica, ai Ministeri di grazia e giustizia, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, agli Uffici giudiziari della provincia, nonché alla Federazione da cui dipende l'Ordine o Collegio e all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della categoria.

ART. 3 - L'Albo è formato secondo l'ordine alfabetico; per ogni iscritto sono indicati: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, ove si tratti di sanitario straniero, il domicilio, la data di iscrizione nell'Albo, il titolo in base al quale ha avuto l'iscrizione con l'indicazione dell'autorità, del luogo e della data del suo rilascio. Oltre il numero progressivo è indicato per ogni iscritto il numero d'ordine corrispondente all'anzianità di iscrizione nell'Albo della provincia.

L'anzianità di ciascun professionista è stabilita dalla data della deliberazione di iscrizione nell'Albo. Nel caso di parità di tale data si tiene conto di quella di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente dell'età.

In apposita colonna dell'Albo dei Medici sono indicati il titolo di docenza o specializzazione nelle materie che per tale professione formano oggetto delle singole specialità, riconosciute ai sensi di legge; per ciascuno di essi sono indicati l'autorità, il luogo e la data del rilascio.

In base alle indicazioni del nuovo Albo le cancellazioni e le variazioni si annotano a fianco del nome degli iscritti ai quali si riferiscono.

ART. 4 - La domanda di iscrizione è diretta all'Ordine o Collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza e deve essere corredata dai seguenti documenti:

certificato di nascita;

certificato di cittadinanza italiana;

attestato comprovante il pieno godimento dei diritti civili;

certificato di residenza;

certificato di buona condotta;

titolo di abilitazione all'esercizio professionale a norma delle disposizioni in vigore;

certificato generale del Casellario Giudiziale;

certificato di laurea.

I documenti indicati dalle lettere b), c), e), g), devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione.

Il medico, provvisto dei titoli indicati nel terzo comma dell'art. 3, deve presentare la relativa documentazione.

In luogo degli originali titoli di abilitazione all'esercizio professionale, di docenza o di specializzazione può essere prodotta copia autentica.

Per la domanda ed i documenti si osservano le norme vigenti in materia di bollo e di legalizzazione.

ART. 5 - I Sanitari che siano impiegati in pianta stabile presso una pubblica amministrazione e che richiedono l'iscrizione nell'Albo professionale, ai termini dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), c), d), e), dell'articolo precedente.

Essi devono a tal fine presentare un certificato della amministrazione da cui dipendono che comprovi la sussistenza del rapporto d'impiego.

ART. 6 - Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che si trovano in una delle condizioni che, ai sensi degli articoli 42 o 43 importino la radiazione dell'Albo o la sospensione dall'esercizio professionale, salvo che sussistano le condizioni previste dall'articolo 50 ai fini della riammissione nell'Albo.

ART. 7 - Ai fini dell'iscrizione nell'Albo a norma dell'art. 9, ultimo comma, del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, i sanitari stranieri devono presentare domanda nei modi previsti dal precedente art. 4, producendo i seguenti documenti:

certificato di nascita;

certificato di cittadinanza;

i documenti di cui alle lettere c), g), e), dell'art. 4 o degli equipollenti documenti esteri;

il titolo di abilitazione professionale;

ogni altro documento previsto dagli accordi internazionali.

Il certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del luogo di residenza dev'essere confermato dal Prefetto della provincia. Esso non è richiesto per coloro che risiedono in Italia da almeno tre mesi.

I documenti, rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, devono essere autenticati dall'autorità diplomatica o consolare italiana e vidimati dal Ministero degli affari esteri della Repubblica.

ART. 8 - Sulla domanda d'iscrizione il Consiglio delibera nel termine di tre mesi.

Accertata la sussistenza delle condizioni richieste, il Consiglio dispone l'iscrizione nell'Albo.

La deliberazione deve essere in ogni caso motivata.

Il rigetto della domanda per motivi di condotta non può essere pronunciata se non dopo sentito il richiedente nelle sue giustificazioni.

Nel termine di quindici giorni la deliberazione della disposta iscrizione è trasmessa, per la consegna all'interessato, all'Ufficio del registro, nei modi e per gli effetti previsti dall'art. 5, lettera g), comma quarto, del regolamento approvato con regio decreto 25 settembre 1874, n. 2132.

La iscrizione nell'Albo è eseguita dopo che l'interessato ha dato prova dell'effettuato pagamento della tassa sulle concessioni governative.

Della eseguita iscrizione o del rigetto della domanda è data comunicazione, nel termine di giorni quindici, all'interessato, al Prefetto e al Procuratore della Repubblica.

ART. 9 - Avverso la deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione nell'Albo l'interessato può ricorrere alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, la quale decide in merito alla iscrizione.

Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda senza che il Consiglio abbia deliberato, è dato ricorso alla stessa Commissione Centrale ai fini dell'iscrizione.

ART. 10 - E' in facoltà dell'iscritto in un Albo provinciale di chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo della provincia ove ha trasferito o intende trasferire la propria residenza.

Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione per il sanitario che si trovi sottoposto a procedimento penale o a procedimento per l'applicazione di una misura di sicurezza o a procedimento disciplinare o che sia sospeso dall'esercizio della professione.

La domanda dev'essere presentata all'Ordine o Collegio della circoscrizione nella quale il sanitario si trasferisce. A corredo di essa dev'essere prodotto soltanto un certificato rilasciato dal Presidente dell'Ordine o Collegio, nel cui Albo l'interessato si trova iscritto ed attestante:

la non sussistenza, su conforme deliberazione del Consiglio, di alcuna delle cause preclusive indicate dal comma precedente;

la regolarità della iscrizione con la indicazione della data e del titolo di essa;

gli eseguiti pagamenti dei contributi ai sensi degli articoli 4, 14 e 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233.

Il Consiglio delibera sulla base del predetto certificato.

Si applicano per il resto le disposizioni dei precedenti articoli.

L'iscrizione conseguita nel nuovo Albo è comunicata all'Ordine o Collegio di provenienza, che provvede alla conseguente cancellazione e trasmette all'altro Ordine o Collegio la documentazione dell'interessato.

ART. 11 - Nel caso previsto dall'art. 11, lettera c) del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, la cancellazione dell'Albo deve essere pronunciata entro un anno dall'accertato trasferimento.

Qualora, ai sensi del citato art. 11, per la cancellazione debba essere sentito l'interessato, il Presidente gli notifica la data fissata per l'audizione, specificando il provvedimento che si intende adottare ed i motivi di esso e avvertendo che, ove non si presenti, si procederà alla cancellazione dall'Albo in sua assenza.

Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso procedimento penale o disciplinare.

Il sanitario cancellato dall'Albo è, a sua richiesta, reiscritto quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione.

Per la reiscrizione sono applicabili le disposizioni che regolano le iscrizioni.

ART. 12 - Qualora il Consiglio ometta di disporre le cancellazioni nei casi e nei termini previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, e dell'art. 11 del presente regolamento, provvede il Prefetto, sentito il Consiglio Provinciale di Sanità.

Il provvedimento del Prefetto dev'essere motivato.

ART. 13 - L'iscrizione nell'Albo dà diritto al libero esercizio della professione, oltreché nella provincia cui l'Albo si riferisce, anche in tutto il territorio della Repubblica, salvo l'obbligo della registrazione del titolo di abilitazione nell'Ufficio comunale, ai sensi dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

A margine della registrazione richiamata nel comma precedente l'Ufficio comunale deve annotare gli estremi della iscrizione del sanitario nell'Albo.

CAPO II

DELLE ASSEMBLEE

ART. 14 - Ogni triennio entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade, a cura del Presidente dell'Ordine o del Collegio, è convocata l'Assemblea degli iscritti per la elezione del Consiglio.

L'avviso di convocazione da inviarsi, con lettera raccomandata almeno venti giorni prima della votazione a ciascun iscritto nell'Albo, deve indicare i membri del Consiglio uscente, il giorno della votazione, nonché l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni.

ART. 15 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica dell'Ordine o Collegio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice-presidente, l'Assemblea è presieduta dal consigliere più anziano di età fra i presenti all'adunanza.

I due sanitari più anziani di età e quello più giovane, presenti all'assemblea e non appartenenti al Consiglio, esercitano rispettivamente le funzioni di scrutatori e di segretario.

ART. 16 - Sono eleggibili tutti gli iscritti nell'Albo, compresi i consiglieri uscenti.

La votazione si effettua a mezzo di schede in bianco, munite del timbro dell'Ordine o Collegio, che vengono riempite con i nomi dei membri da eleggere in numero corrispondente a quello previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233.

ART. 17 - Soppresso.

ART. 18 - Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio assistito dagli scrutatori e dal segretario.

ART. 19 - Ultimato lo scrutinio dei voti, il risultato è immediatamente proclamato dal Presidente, il quale fa bruciare le schede valide, mentre le nulle e le contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal Presidente e dagli scrutatori, in piego suggellato sul quale l'uno e gli altri appongono la firma.

A parità di voti è proclamato il più anziano, a termine del precedente art. 3, secondo comma.

ART. 20 - Il Presidente notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti ed alle autorità ed enti indicati nel precedente articolo 2.

Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il nuovo Consiglio si riunisce su convocazione del consigliere più anziano di età.

ART. 21 - Entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto all'Albo può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che decide nel termine di sei mesi.

ART. 22 - Se i componenti del Consiglio, nel corso del triennio per cui è eletto, siano ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo le norme dei precedenti articoli.

I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto triennio.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione dell'intero Consiglio.

ART. 23 - L'Assemblea degli iscritti si riunisce in sede ordinaria nel mese di gennaio di ciascun anno.

Le Assemblee straordinarie hanno luogo ogni volta che il Presidente o il Consiglio lo reputino necessario, oppure su richiesta sottoscritta da almeno un sesto degli iscritti nell'Albo o quando occorra deliberare sui ricorsi indicati nell'art. 5 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233.

ART. 24 - Per la validità delle Assemblee occorre l'intervento di almeno un quarto degli iscritti.

Si computano come intervenuti gli iscritti i quali abbiano delegato uno degli iscritti presenti.

La delega deve essere apposta in calce all'avviso di convocazione rimesso al delegato. Nessun iscritto può essere investito di più di due deleghe.

La delega non è ammessa per l'elezione del Consiglio.

Quando non si sia raggiunto il numero legale per la validità dell'assemblea, viene tenuta, almeno un giorno dopo la prima, una seconda convocazione, che è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purché non inferiore a quello dei componenti il Consiglio.

ART. 25 - Le votazioni dell'Assemblea avvengono per scrutinio segreto, per appello nominale, peralzata e seduta.

Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta di voti. Nel caso di scrutinio segreto le schede bianche e quelle illeggibili o comunque non valide si computano per determinare la maggioranza dei votanti. A parità di voti prevale il voto del Presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo II del titolo VII del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 283.

ART. 26 - Le adunanze ordinarie dei Consigli Nazionali delle Federazioni hanno luogo nel febbraio di ogni anno.

La convocazione del Consiglio Nazionale per la elezione del Comitato Centrale viene fatta ogni triennio nell'anno successivo all'elezione dei Presidenti degli Ordini Provinciali. La comunicazione ai componenti il Consiglio Nazionale deve essere eseguita, con lettera raccomandata, almeno venti giorni prima della votazione.

Le disposizioni del presente capo, si applicano anche alle Federazioni intendendosi sostituiti al Presidente dell'Ordine o Collegio, il Presidente della Federazione e al Consiglio dell'Ordine o Collegio il Comitato Centrale della Federazione.

In caso di assenza o impedimento de suo Presidente il Consiglio dell'Ordine o Collegio può delegare uno dei suoi componenti per partecipare alle adunanze del Consiglio Nazionale, anche agli effetti dell'elezione del Comitato Centrale.

ART. 27 - Per ciascun Ordine o Collegio e per ciascuna Federazione è eletto un Collegio di revisori dei conti composto di tre membri effettivi e di uno supplente, scelti tra gli iscritti nell'Albo ed estranei rispettivamente ai Consigli Direttivi ed ai Comitati Centrali.

Per la elezione si applicano le disposizioni del presente capo.

Essi durano in carico per il periodo previsto per i Consigli Direttivi ed i Comitati Centrali.

CAPO III

DELL'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

ART. 28 - Gli Ordini ed i Collegi hanno sede nel capoluogo della provincia per cui sono costituiti.

Qualora l'Ordine o Collegio abbia per circoscrizione due o più province finitime, la sede è nel capoluogo di una di esse.

Le Federazioni Nazionali hanno sede in Roma.

ART. 29 - I Presidenti degli Ordini, dei Collegi e delle Federazioni Nazionali curano l'esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi organi collegiali e dirigono l'attività degli uffici.

Le funzioni di Presidente, in assenza o impedimenti del medesimo, sono esercitate dal Vice-presidente. In caso di mancanza ed assenza anche di questi, sono esercitate dal più anziano dei membri presenti del Consiglio o Comitato Centrale, purché non investito della funzione di Tesoriere o di Segretario.

ART. 30 - Le adunanze dei Consigli o Comitati Centrali non sono valide se non interviene la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Esse debbono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

ART. 31 - Il Segretario è responsabile del regolare andamento dell'Ufficio. Sono ad esso affidati l'archivio, i verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio, i registri delle relative deliberazioni, il registro degli atti compiuti in sede conciliativa ai sensi dell'art. 3 lettera g) del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, il registro dei pareri espressi dal Consiglio, nonché gli altri registri prescritti dal Consiglio stesso. Spetta al Segretario la autenticazione delle copie delle deliberazioni e degli altri atti da rilasciare a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati.

In caso di assenza o impedimento il Segretario è sostituito dal consigliere meno anziano di età, che non sia il Tesoriere.

ART. 32 - Il Tesoriere ha la custodia e la responsabilità del fondo in contanti e degli altri valori di proprietà dell'Ordine o Collegio e può essere tenuto a prestare una cauzione, di cui il Consiglio determina l'importo e le modalità.

Il Consiglio può inoltre disporre che i valori eccedenti un determinato limite siano depositati presso una Cassa postale o un Istituto di credito di accertata solidità.

Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate dell'Ordine o Collegio non indicate nel successivo art. 33; paga, entro i limiti degli stanziamenti del bilancio, i mandati spediti dal Presidente e controfirmati dal Segretario; ed è responsabile del pagamento dei mandati irregolari od eccedenti lo stanziamento del bilancio approvato.

Il Tesoriere deve tenere i seguenti requisiti;

registro a madre e figlia per le somme riscosse contro quietanza;

registro di entrate e di uscita;

registro a madre e figlia dei mandati di pagamento;

inventario del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine o Collegio.

ART. 33 - Per la riscossione dei contributi da corrispondere a norma degli articoli 4, 14, 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservanti la forma ed i termini in essa stabiliti e con l'obbligo da parte dell'esattore del non riscosso per il riscosso.

L'esattore versa direttamente agli Ordini o Collegi, alle Federazioni e all'Ente di previdenza ed assistenza le quote dei contributi ad essi spettanti.

ART. 34 - Le spese non contemplate nel bilancio preventivo, alle quali non possa farsi fronte col fondo per le spese imprevedute, devono essere autorizzate con deliberazioni dell'Assemblea.

ART. 35 - I regolamenti interni degli Ordini o Collegi devono essere deliberati dai rispettivi Consigli e sono soggetti all'approvazione della competente Federazione Nazionale.

I regolamenti delle Federazioni Nazionali debbono essere deliberati dai rispettivi Comitati Centrali e sono soggetti all'approvazione dei Consigli Nazionali. Detti regolamenti sono comunicati all'Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità pubblica, il quale nel termine di tre mesi dalla loro ricezione, può, con decreto motivato, disporre l'annullamento per vizi di legittimità.

ART. 36 - Lo scioglimento dei Consigli degli Ordini o Collegi, previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, può essere ordinato, su proposta delle rispettive Federazioni Nazionali, anche nei casi di:

morosità nel pagamento del contributo di cui all'art. 14, terzo comma, del decreto legislativo predetto;

reiterata inosservanza dei deliberati delle Federazioni Nazionali nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 15, lettera b), del decreto stesso.

ART. 37 - La vigilanza sugli enti indicati nell'art. 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede d'intesa con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

CAPO IV

DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

E DEL RELATIVO PROCEDIMENTO

ART. 38 - I sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine o Collegio della provincia nel cui Albo sono iscritti.

Il procedimento è promosso d'ufficio o su richiesta del Prefetto o del Procuratore della Repubblica.

ART. 39 - Quando risultano fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare, il Presidente, verificatene sommariamente le circostanze, assume le opportune informazioni e, dopo aver inteso il sanitario, riferisce al Consiglio per le conseguenti deliberazioni.

Il Presidente fissa la data della seduta per il giudizio, nomina il relatore e provvede a notificare all'interessato:

la menzione circostanziata degli addebiti;

il termine non inferiore a giorni venti e prorogabile su richiesta dell'interessato, entro il quale egli può prendere visione degli atti relativi al suo deferimento a giudizio disciplinare e produrre le proprie controdeduzioni scritte;

l'indicazione del luogo, giorno ed ora del giudizio disciplinare;

l'espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà al giudizio in sua assenza.

Nel termine di cui alla lettera b) l'interessato può chiedere di essere sentito.

ART. 40 - Le sanzioni disciplinari sono:

l'avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa;

la censura che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;

la sospensione dell'esercizio professionale per la durata da uno a sei mesi, salvo quanto è stabilito dal successivo articolo 43;

la radiazione dall'Albo.

ART. 41 - La radiazione è pronunciata contro l'iscritto che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della Classe sanitaria.

ART. 42 - La condanna per uno dei reati previsti dal Codice penale negli articoli 466 (commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti), 548 (istigazione all'aborto), 550 (atti abortivi su donna ritenuta incinta) e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa di diritto la radiazione dall'Albo.

Importano parimenti la radiazione di diritto dall'Albo:

l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, e la interdizione della professione per una uguale durata;

il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'art. 222, secondo comma del Codice penale;

l'applicazione della misura di sicurezza preventiva preveduta dall'art. 215 del Codice penale, comma secondo, n. 1 (assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro).

La radiazione nei casi preveduti dal presente articolo, è dichiarata dal Consiglio.

ART. 43 - Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione preveduti dalla legge, importano di diritto tale sospensione:

la emissione di un mandato o di un ordine di cattura;

l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice, a norma degli articoli 140 e 206 del Codice penale;

la interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive, prevedute nel citato articolo 215 del Codice penale, comma terzo, nn. 1, 2, 3 e 4 (libertà vigilata - divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province - divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche - espulsione dello straniero dallo Stato).

La sospensione è dichiarata dal Consiglio. Il Consiglio può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione del sanitario ammonito dalla autorità di pubblica sicurezza o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento, senza pregiudizio delle successive sanzioni.

Nei casi preveduti nei precedenti commi la sospensione dura fino a quando abbia effetto la sentenza o il provvedimento da cui essa è stata determinata.

ART. 44 - Fuori dei casi di radiazione, previsti dall'art. 42, il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché egli non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso.

ART. 45 - Nel giorno fissato per il giudizio, il relatore espone i fatti addebitati e le circostanze emerse dall'istruttoria; quindi viene sentito, ove sia presente, l'incolpato.

L'incolpato deve comparire personalmente.

Non è ammessa l'assistenza di avvocati o di consulenti tecnici, salvo che, per questi ultimi il Consiglio non ritenga necessario il loro intervento.

Chiusa la trattazione orale ed allontanato l'incolpato, il Consiglio decide.

ART. 46 - Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.

Per ogni seduta è redatto apposito verbale contenente:

il giorno, mese ed anno,

i nomi dei Componenti il Consiglio intervenuti;

i giudizi esaminati e le questioni trattate;

i provvedimenti presi in ordine a ciascun procedimento.

I dispositivi delle decisioni sono riportati nel verbale.

ART. 47 - La decisione deve, a pena di nullità, contenere l'indicazione della data in cui è stata adottata, dei fatti addebitati e delle prove assunte, l'esposizione dei motivi, il dispositivo. E' sottoscritta da tutti i membri del Consiglio, che vi hanno preso parte. La decisione è pubblicata mediante deposito dell'originale negli uffici di segreteria che provvede a notificarne copia all'interessato.

Le disposizioni dei commi precedenti si osservano, in quanto applicabili per i provvedimenti di radiazione dall'Albo o di sospensione dall'esercizio professionale da adottarsi ai sensi dei precedenti articoli 42 e 43.

ART. 48 - Quando il Consiglio ometta di iniziare il procedimento disciplinare su richiesta del Prefetto o del Procuratore della Repubblica ovvero nei procedimenti già iniziati trascura di emettere le sue decisioni, provvede il Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, con la procedura stabilita per i sanitari condotti nell'articolo 75, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Il provvedimento del Prefetto deve essere motivato a norma dell'art. 47.

La disposizione dei precedenti commi si osserva anche, in quanto applicabile, per i provvedimenti di radiazione dall'Albo o di sospensione dall'esercizio professionale, nei casi preveduti negli articoli 42 e 43.

ART. 49 - Dell'inizio e dell'esito di ogni giudizio disciplinare è data immediata comunicazione, a cura del Presidente, al Prefetto ed al Procuratore della repubblica territorialmente competenti per l'Albo cui è iscritto l'incolpato, nonché alle medesime autorità di altra circoscrizione che abbiano promosso il giudizio.

I provvedimenti di sospensione dall'esercizio professionale e di radiazione, quando siano divenuti definitivi, sono comunicati a tutti gli Ordini o Collegi della categoria a cui appartiene il sanitario sospeso o radiato e alle autorità ed agli enti ai quali deve essere inviato l'Albo a norma dell'articolo 2.

I provvedimenti stessi, se inflitti a carico di sanitari comunali per quanto si riferisce all'esercizio della libera professione non possono avere esecuzione prima che il prefetto della provincia, in cui i predetti sanitari prestano servizio, abbia provveduto ad assicurare l'assistenza sanitaria del Comune, anche in relazione al disposto dell'art. 57 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

ART. 50 - Il sanitario radiato dall'Albo può essere iscritto, purché siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se questa derivò da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione.

In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

Sulla istanza di reiscrizione provvede il Consiglio con l'osservanza delle disposizioni relative alle iscrizioni.

ART. 51 - L'azione disciplinare si prescrive in 5 anni.

ART. 52 - Nei procedimenti disciplinari dinanzi ai Comitati Centrali delle Federazioni, ai sensi dell'articolo 15, lettera *g*), del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, ed in quelli dinanzi alla Commissione Centrale, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), dello stesso decreto, si osservano le precedenti disposizioni del presente capo.

Nel primo caso al Presidente ed al Consiglio dell'Ordine o Collegio s'intendono rispettivamente sostituiti il Presidente ed il Comitato Centrale della Federazione; nel secondo caso al Presidente ed al Consiglio dell'Ordine o Collegio s'intendono rispettivamente sostituiti il Presidente della Commissione Centrale e la stessa Commissione.

L'incolpato può essere sentito per rogatoria nelle fasi istruttorie del procedimento.

Si osservano le disposizioni dei precedenti articoli per quanto riguarda le facoltà attribuite ai Prefetti ed ai Procuratori della Repubblica relativamente ai giudizi a carico dei sanitari iscritti nell'Albo e le comunicazioni da farsi alle medesime autorità.

CAPO V

DELLA COMMISSIONE CENTRALE

ART. 53 - I ricorsi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie sono proposti dall'interessato o dal Prefetto o dal Procuratore della Repubblica, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione del provvedimento.

Il ricorso dell'interessato ha effetto sospensivo quando sia proposto avverso i provvedimenti di cancellazione dall'albo o avverso i provvedimenti disciplinari, ad eccezione di quelli previsti dai precedenti articoli 42 e 43.

Il ricorso del Prefetto o del Procuratore della Repubblica avverso il provvedimento che dispone l'iscrizione nell'albo ha effetto sospensivo.

Nel caso di comprovato difetto di uno o più titoli o requisiti prescritti per l'iscrizione nell'albo, la Commissione, in via eccezionale, può disporre che il ricorso non abbia effetto sospensivo.

ART. 54 - Il sanitario deve notificare copia conforme del ricorso all'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato o che abbia omesso la pronuncia, nonché al Prefetto e al Procuratore della Repubblica.

Il ricorso previsto dall'art. 21 è notificato all'Ordine o Collegio che ha indetto le elezioni, nonché al Prefetto e al Procuratore della Repubblica.

Ove l'autorità che ha emanato il provvedimento sia il Prefetto, il ricorso deve essere notificato anche all'Ordine o Collegio.

Qualora il ricorrente sia il Prefetto, la notificazione è fatta all'interessato, al Procuratore della Repubblica e all'Ordine o Collegio. Se il ricorrente sia il procuratore della Repubblica, la notificazione è fatta all'interessato, al Prefetto e all'Ordine o Collegio.

Le notificazioni previste dai precedenti commi si effettuano a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale nel termine indicato nel primo comma dell'art. 53 e nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel primo comma del precedente art. 53 debbono essere depositate presso la segreteria:

le relate delle notificazioni effettuate;

copia autentica dell'atto o provvedimento impugnato;

quando il ricorso non sia proposto dal Prefetto o dal Procuratore della Repubblica, anche la ricevuta del versamento della prescritta tassa di bollo.

Il ricorso è dichiarato irricevibile nel caso di inosservanza dei termini e dei modi prescritti in questo e nel precedente articolo.

ART. 55 - Il ricorso deve contenere:

l'indicazione del cognome e nome, della residenza a domicilio del ricorrente. Qualora l'impugnativa sia prodotta dal Prefetto o dal Procuratore della Repubblica, è sufficiente l'indicazione del pubblico ufficio da essi ricoperto;

gli estremi del provvedimento che si impugna

l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi su cui si fonda e le condizioni;

la sottoscrizione del ricorrente.

Il ricorso è nullo se manchi la sottoscrizione o se vi sia assoluta incertezza sulla persona del ricorrente e sull'oggetto del ricorso.

La segreteria non procede ad alcuna comunicazione inerente allo svolgimento del ricorso, ove manchi l'indicazione del recapito del ricorrente.

Se il ricorrente è il sanitario, esso deve presentare, unitamente al ricorso in bollo, anche due copie in carta libera del ricorso stesso.

ART. 56 - Nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del termine indicato nel sesto comma dell'art. 54 per il deposito degli atti, il ricorrente e coloro ai quali sia stato notificato il ricorso possono presentare alla segreteria della Commissione documenti e deduzioni.

Nei successivi quindici giorni coloro che vi hanno interesse possono prendere visione dei documenti e delle deduzioni, che siano stati presentati, proporre le proprie controdeduzioni ed esibire documenti.

Il Prefetto, il Procuratore della Repubblica e il Consiglio dell'Ordine o Collegio della provincia di Roma possono essere incaricati rispettivamente dai Prefetti, dai Procuratori della Repubblica e dai Consigli di altre sedi di prendere visione degli atti depositati in segreteria.

I sanitari interessati possono avvalersi di un delegato fornito di mandato speciale.

ART. 57 - Il deposito dei ricorsi, di istanze, memorie, atti e documenti, relativi alle impugnazioni, quando non sia fatto personalmente nella segreteria della Commissione centrale, deve effettuarsi a mezzo posta, ai sensi del successivo art. 79.

Ai fini della decorrenza dei termini, la data del deposito è quella apposta sui relativi atti dalla segreteria, la quale, nel caso di invio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, oppone contemporaneamente la stessa data sulla ricevuta che viene restituita al mittente.

ART. 58 - La segreteria, scaduti i termini fissati dal precedente art. 56, presenta il ricorso con tutti i relativi atti e documenti al presidente, il quale nomina il relatore e fissa, seguendo l'ordine di presentazione dei ricorsi, l'adunanza per la decisione della Commissione sul ricorso. È in facoltà del presidente di variare l'ordine predetto.

ART. 59 - Nei procedimenti sui ricorsi in materia disciplinare il sanitario interessato può chiedere di essere udito personalmente dalla Commissione.

Qualora la Commissione ritenga necessario che le parti diano chiarimenti ovvero producano atti o documenti o si presentino personalmente, ne fa richiesta alle parti stesse.

Quando i chiarimenti, gli atti e i documenti non siano forniti entro il termine fissato o la parte non si presenti nella data stabilita, la Commissione decide allo stato degli atti.

ART. 60 - I provvedimenti istruttori, preliminari all'esame del ricorso da parte della Commissione, possono essere disposti dal presidente.

ART. 61 - In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal funzionario più elevato in grado, che faccia parte della Commissione, ed il segretario, dal membro presente meno anziano di età.

ART. 62 - La Commissione è convocata d'ordine del presidente con avviso scritto del segretario.

Le adunanze non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.

Non è ammessa l'assistenza di avvocati o di consulenti tecnici, salvo che, per questi ultimi, la Commissione non ritenga necessario il loro intervento.

ART. 63 - Alle decisioni della Commissione centrale sui ricorsi presentati contro i provvedimenti della Federazione nazionale non possono prendere parte i componenti che abbiano la qualità di presidente o di membro del Comitato centrale della Federazione medesima.

Non possono partecipare alle decisioni sui ricorso proposti contro i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine o Collegio coloro che abbiano la qualità di presidente o membro del Consiglio stesso.

ART. 64 - I componenti il Consiglio degli Ordini o Collegi, dei Comitati centrali delle Federazioni e della Commissione centrale, possono essere ricusati per i motivi stabiliti dal Codice di procedura civile, in quanto applicabili, e debbono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione che essi conoscono anche se non proposto.

ART. 65 - Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente, che vota per ultimo, dopo aver raccolto i voti dei componenti.

ART. 66 - La decisione è pronunciata in nome del Popolo Italiano e deve contenere:

l'indicazione del cognome e nome del sanitario ricorrente o dell'autorità che ha proposto l'impugnazione;

l'oggetto del ricorso;

una succinta esposizione del fatto e dei motivi di diritto;

il dispositivo;

la data e il luogo in cui la decisione è pronunciata.

La decisione è sottoscritta dal presidente, dall'estensore e dal segretario.

ART. 67 - La pubblicazione della decisione ha luogo mediante il deposito dell'originale nella segreteria.

ART. 68 - La decisione della Commissione centrale è notificata a cura della segreteria nei modi previsti dal successivo art. 79, entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, all'interessato, al Prefetto e al Procuratore della Repubblica. Nello stesso termine è comunicata al Consiglio dell'Ordine o Collegio ed al Comitato centrale della Federazione nazionale.

Il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione avverso la decisione della Commissione può essere proposto, entro trenta giorni dalla sua notificazione, dall'interessato, dal Prefetto o dal Procuratore della Repubblica.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

ART. 69 - In qualunque stadio della controversia si può rinunciare al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dal ricorrente ed autenticata da notaio o mediante dichiarazione resa personalmente dalla parte al segretario della Commissione che redige apposito verbale.

Il Prefetto e il Procuratore della Repubblica possono desistere dal ricorso con lettera di ufficio.

Dell'avvenuta rinuncia è data comunicazione dalla segreteria della Commissione alle parti ed alle autorità alle quali era stato notificato il ricorso.

Della rinuncia è preso atto con apposita decisione.

ART. 70 - Di ogni adunanza il segretario redige processo verbale nel quale devono essere indicati:

il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo l'adunanza;

i nomi dei componenti intervenuti

i ricorsi esaminati e le questioni trattate;

i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso.

ART. 71 - La segreteria, oltre al registro dei processi verbali delle adunanze della Commissione, deve tenere un registro per ogni categoria professionale, nel quale, sotto numerazione progressiva e con la data di presentazione, si iscrivono i ricorsi con l'indicazione del ricorrente, del provvedimento impugnato e degli atti e documenti uniti al ricorso.

Nello stesso registro, in altrettante colonne, sono annotati:

le memorie, deduzioni e documenti prodotti dalla controparte con la data della loro presentazione;

la prova delle eseguite notificazioni del ricorso;

l'indicazione degli atti istruttori disposti e compiuti;

il nome del relatore e il giorno fissato per la relativa adunanza;

la data della decisione definitiva o della rinuncia al ricorso.

Gli originali delle decisioni sono, anno per anno, raccolti in volumi rilegati e muniti di indice.

ART. 72 - La segreteria rilascia, previa autorizzazione del presidente, copia legale di ogni decisione e degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

Il rilascio delle copie, eccettuato che per il Prefetto ed il Procuratore della Repubblica, è fatto su carta da bollo competente secondo le leggi fiscali.

ART. 73 - Alla sostituzione dei componenti della Commissione centrale dimissionari, defunti, cancellati, radiati dall'albo, o revocati, si provvede con decreto del Capo dello Stato, osservate le disposizioni dell'art.17 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233.

Coloro che sono nominati a termine del comma precedente rimangono in carica per il tempo in cui sarebbero rimasti i membri sostituiti.

ART. 74 - Indipendentemente dall'esercizio del potere disciplinare, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, sentite le rispettive Federazioni, può essere revocata la nomina di uno o più dei componenti professionisti della Commissione, qualora ciò si renda necessario per il miglior funzionamento di essa e per la dignità della classe.

ART. 75 - Le disposizioni contenute nei precedenti articoli del presente capo si applicano anche ai ricorsi prodotti avverso i provvedimenti delle Federazioni. In tal caso, oltre alle notifiche prescritte negli articoli stessi, deve farsi luogo alla notifica del ricorso al Comitato della Federazione interessata.

ART. 76 - L'Ufficio di segreteria della Commissione è diretto da un funzionario in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di grado non inferiore al 6°, che può essere coadiuvato da altri impiegati in servizio presso l'Alto Commissariato stesso in numero non superiore a due.

Al predetto personale non compete per tale prestazione alcun assegno speciale o indennità che possa far carico al bilancio dello Stato.

ART. 77 - Le spese per il funzionamento della Commissione e dell'Ufficio di segreteria sono a carico delle Federazioni nazionali e determinate dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in rapporto al numero degli iscritti a ciascuna categoria.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 78 - Gli atti di qualsiasi natura degli enti, organi ed autorità previsti dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, e dal presente regolamento sono esenti da bollo, salvo le copie richieste dagli interessati.

Sono altresì esenti da bollo gli atti prodotti dai sanitari in sede di procedimento disciplinare.

Sono invece soggetti a bollo i ricorsi e le conseguenti controdeduzioni e memorie diretti dai sanitari interessati alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

ART. 79 - Le comunicazioni o notificazioni da farsi a norma delle disposizioni del presente regolamento sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento salvo che nelle norme stesse non sia diversamente disposto.

Le comunicazioni o notificazioni predette debbono essere fatte al Prefetto od al Procuratore della repubblica del luogo ove ha sede il Consiglio dell'Ordine o Collegio.

LEGGE 21 - 2 - 1963

SULLA TARIFFA NAZIONALE

(G.U. 21 - 3 - 1963, n. 77)

ART. 1 - La tariffa nazionale degli onorari per le prestazioni medico - chirurgiche è approvata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Sanità di concerto con il parere del Consiglio di Stato, del Consiglio Superiore di Sanità e della Federazione Nazionale degli Ordine dei Medici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

La tariffa può essere sottoposta a revisione ogni due anni; deve essere riveduta ogni cinque anni.

ART. 2 - La tariffa minima nazionale degli onorari è unica e vale sia per i medici generici sia per gli specialisti.

L'onorario, che è fissato in relazione alla importanza e delicatezza della prestazione ed è distinto, per il caso delle visite medico - chirurgiche ed ostetriche, a seconda che trattasi di prima o successive prestazioni, rappresenta il minimo compatibile con il decoro e la dignità professionale.

Salva la facoltà di effettuare prestazioni a titolo gratuito, è fatto divieto di esercitare la professione sanitaria ad onorari inferiori a quelli stabiliti nella tariffa minima.

Fermo il disposto di cui al precedente comma, gli onorari devono essere contenuti in misura equa, tenuti presenti i minimi suddetti.

Sono vietati i compensi forfetari.

ART. 3 - Gli onorari minimi delle prestazioni degli specialisti, professori universitari, liberi docenti, primari ospedalieri, nel campo della relativa specialità o di insegnamenti o incarico ospedaliero, sono aumentati del 50 per cento sull'ammontare dei compensi stabiliti nella tariffa.

L'aumento non si applica per il caso di intervento che per sua natura presupponga la specializzazione e sia corrispondentemente compensato come prestazione specialistica.

ART. 4 - Per gli interventi effettuati con carattere di urgenza o dalle ore 22 alle ore 7, gli onorari minimi sono raddoppiati per le visite aumentati della metà per le altre prestazioni.

ART. 5 - Negli onorari minimi stabiliti per gli atti operativi non sono compresi quelli dovuti all'aiuto e all'assistente, che sono determinati nella misura rispettivamente del 20 per cento e del 10 per cento della tariffa stabilita per gli atti medesimi.

Al medico curante che, a richiesta del paziente o dell'operatore, assiste all'intervento, spetta un compenso minimo, a carico del cliente, pari al 10 per cento della tariffa di cui al precedente comma.

Apposita tariffa stabilisce gli onorari minimi dovuti all'anestesista.

ART. 6 - Le prestazioni terapeutiche eseguite nel corso delle visite sono retribuite a parte secondo la tariffa.

Per le prestazioni multiple, eseguite nella stessa seduta la tariffa si applica per intero per la prestazione più importante, anche se non preveduta e resasi necessaria nel corso di un'operazione chirurgica: si applica con la riduzione del 50 per cento, per le rimanenti.

ART. 7 - Il medico provinciale, sentito il Consiglio Provinciale di Sanità e l'Ordine provinciale dei Medici, può apportare alle tariffe modifiche in aumento o in diminuzione non superiori al 30 per cento, quando ne ravvisi la necessità in relazione a dimostrate esigenze di carattere locale.

Contro il provvedimento del Medico provinciale è ammesso ricorso al Ministro della Sanità nel termine di giorni trenta.

ART. 8 - La Federazione Nazionale degli Ordine dei Medici e, previo parere favorevole di questa, gli Ordini Provinciali, possono concordare con Enti mutualistici ed assistenziali i compensi delle prestazioni professionali da praticare agli assistiti dagli Enti predetti.

ART. 9 - L'accordo, con il quale il medico ed il cliente stabiliscono che il parere del Consiglio dell'Ordine sulla parcella degli onorari ha efficacia vincolante, deve essere comunicato al Consiglio medesimo prima che esso deliberi sulla parcella. In mancanza di tale comunicazione, il parere non ha detta efficacia.

ART. 10 - Il medico, che contravviene alle disposizioni contenute nel precedente articolo 9 e nei commi terzo e quinto dell'articolo 2, è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le vigenti norme sugli Ordini delle Professioni sanitarie.

ART. 11 - Per i certificati che non siano, ai sensi di legge, rilasciati gratuitamente, il richiedente è tenuto a versare oltre l'onorario stabilito per la visita o la prestazione medico - chirurgica, l'importo di lire 500 per l'applicazione sul certificato, a cura del medico, di una marca di previdenza di uguale valore.

Dette marche vengono stampate a cura dell'Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Medici, che le rimette per la distribuzione agli Ordini provinciali dei Medici.

Il ricavo della vendita delle marche apposte sui certificati viene assegnato per tre quinti all'Ente Nazionale Previdenza Assistenza Medici, per un quinto al sanitario che ha applicato la marca e per un quinto all'Ordine dei Medici di appartenenza del sanitario stesso.

ART. 13 - Le norme contenute nella presente legge non si applicano alle prestazioni o alle certificazioni eseguite dai medici impiegati dello Stato e degli altri Enti pubblici nell'esercizio delle loro funzioni. Non si applicano parimenti alle prestazioni e alle certificazioni eseguite per conto dello Stato da medici liberi professionisti.